

ALLEGATO

REP. N.

RACQ. N.


244
 44018
 19326

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO

STATUTO	STATUTO
TITOLO I COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE	TITOLO I COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE
Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE 1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2453 Codice civile e dell'art. 113, comma 5, lett. e), D.Lgs. 18 agosto n.267, denominata "Farmacie Tifernati S.R.L." 2. Il Comune di Città di Castello è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Al contempo, la società realizzerà la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.	Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE 1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, denominata "Farmacie Tifernati S.R.L." 2. Il Comune di Città di Castello è il socio unico della Società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società opera in via prevalente con l'Ente costituente. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dall'attività principale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
Art. 2) OGGETTO 1. La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: - gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale. Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario. 2. In particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono: - la dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali; - la vendita di materiale di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, prodotti di erboristeria, macrobiotica, cosmetica a base di prodotti naturali, prodotti per la salute e per il benessere e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; - la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; - la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere; - la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; - la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale; - la fornitura di servizi inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti; - la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori	Art. 2) OGGETTO 1. La società ha per oggetto esclusivo l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante, in particolare svolge il servizio pubblico di interesse generale della gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale. Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario. 2. In particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono: - la dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali; - la vendita di materiale di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, prodotti di erboristeria, macrobiotica, cosmetica a base di prodotti naturali, prodotti per la salute e per il benessere e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; - la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; - la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere; - la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; - la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale; - la fornitura di servizi inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti;

Franco Ferrucci
 Franco Ferrucci



TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO


<p>comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività;</p> <p>- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza.</p> <p>3. La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.</p> <p>4. Nell'oggetto societario rientrano anche tutte le attività strumentali e/o complementari affini, annesse o conseguenti a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere.</p> <p>La società può compiere operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.</p>	<p>- la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività;</p> <p>- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza.</p> <p>3. La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.</p> <p>4. Nell'oggetto societario rientrano anche tutte le attività strumentali e/o complementari affini, annesse o conseguenti a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere.</p> <p>La società può compiere operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Alla società è inibito esercitare l'attività finanziaria e la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.</p>
<p>Art. 3) SEDE SOCIALE</p> <p>1. La società ha sede nel Comune di Città di Castello.</p> <p>2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, purché in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2, Codice Civile).</p> <p>3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p>Art. 3) SEDE E DOMICILIO DEL SOCIO</p> <p>1. La società ha sede nel Comune di Città di Castello.</p> <p>2. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle imprese.</p>
<p>Art. 4) DURATA</p> <p>La società è costituita fino al 31 dicembre 2025.</p> <p>La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.</p>	<p>Art. 4) DURATA</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.</p>
<p>Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE</p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.</p> <p>2. Il capitale sociale, interamente detenuto dal socio unico Comune di Città di Castello, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.</p> <p>3. Il capitale sociale iniziale è integralmente sottoscritto e versato dal socio unico al momento della costituzione della società.</p>	<p>invariato</p>
<p>Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO</p> <p>1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.</p>	<p>invariato</p>

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO

<p>Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE</p> <p>1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.</p>	<p>invariato</p>
<p>TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA'</p>	<p>TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA'</p>
<p>Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>1. Sono organi della società: l'Assemblea, l'Amministratore Unico e il Revisore Unico.</p>	<p>Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>1. Sono organi della società: l'Assemblea, l'Amministratore Unico e il Revisore Unico.</p> <p>2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.</p> <p>3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>
<p>Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO</p> <p>1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.</p> <p>2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2 Codice Civile e comunque:</p> <p>a. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;</p> <p>b. Nomina dell'Amministratore unico;</p> <p>c. Eventuale istituzione del Direttore generale;</p> <p>d. Nomina del Revisore contabile;</p> <p>e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;</p> <p>f. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi;</p> <p>g. Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale) e di quelli di assunzione del personale;</p> <p>h. Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;</p> <p>i. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti ed organismi e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;</p> <p>j. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili;</p> <p>k. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;</p> <p>l. Assunzione di mutui;</p> <p>m. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;</p> <p>n. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria;</p> <p>o. Fissazione del limite entro il quale devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione si considerano rilevanti ai sensi del successivo art. 11 comma 7.</p> <p>3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso consenso espresso per iscritto da parte del competente organo del Comune di Città di Castello.</p>	<p>Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO</p> <p>1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.</p> <p>2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2 Codice Civile e comunque:</p> <p>a. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;</p> <p>b. Nomina dell'Amministratore unico;</p> <p>c. Eventuale istituzione del Direttore generale;</p> <p>d. Nomina del Revisore Unico;</p> <p>e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;</p> <p>f. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi;</p> <p>g. Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale) e di quelli di assunzione del personale;</p> <p>h. Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;</p> <p>i. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti ed organismi e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;</p> <p>j. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili;</p> <p>k. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;</p> <p>l. Assunzione di mutui;</p> <p>m. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;</p> <p>n. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria;</p> <p>o. Fissazione del limite entro il quale devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione si considerano rilevanti ai sensi del successivo art. 11 comma 7.</p> <p>3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso consenso espresso per iscritto da parte del competente organo del Comune di Città di Castello.</p>

Luigi Finucci Lozzoro



TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO

<p>Art. 10) ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore unico e al revisore contabile; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'Amministratore Unico e il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'Amministratore Unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.</p> <p>4. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, che nomina un segretario che lo assiste. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.</p>	<p>Art. 10) ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore unico e al revisore contabile; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'Amministratore Unico e il Revisore Unico, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'Amministratore Unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.</p> <p>4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>5. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.</p> <p>6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, che nomina un segretario che lo assiste. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.</p>
<p>Art. 11) AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La società è amministrata da un Amministratore Unico.</p> <p>2. La nomina dell'amministratore unico compete al socio unico ai sensi degli articoli 2449 e 2479, Codice civile. L'amministratore è revocabile dal socio unico in qualunque momento. Costituisce giusta causa della revoca anche l'inottemperanza agli indirizzi forniti dal socio unico ed il venir meno del rapporto fiduciario di carattere politico con l'organo del Comune di Città di Castello che provvede alla nomina.</p> <p>3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382, Codice civile.</p>	<p>Art. 11) AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, che deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.</p> <p>2. La nomina dell'amministratore unico compete al socio unico ai sensi degli articoli 2449 e 2479, Codice civile. L'amministratore è revocabile dal socio unico in qualunque momento. Costituisce giusta causa della revoca anche l'inottemperanza agli indirizzi forniti dal socio unico ed il venir meno del rapporto fiduciario di carattere politico con l'organo del Comune di Città di Castello che provvede alla nomina.</p> <p>3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382, Codice civile. Trovano altresì applicazione le previsioni del d.lgs.</p>

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO


<p>4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina comunque non superiore a tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.</p> <p>5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dei loro ufficio ed un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera assembleare.</p> <p>6. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice civile.</p> <p>7. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione rilevino impegni per la società di importo superiore ad un determinato limite riferito alla natura dell'operazione e/o ad un determinato periodo.</p>	<p>n. 39/2013 e ss.mm.ii.</p> <p>4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina comunque non superiore a tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.</p> <p>5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dei loro ufficio ed un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera assembleare e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p> <p>6. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice civile.</p> <p>7. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione rilevino impegni per la società di importo superiore ad un determinato limite riferito alla natura dell'operazione e/o ad un determinato periodo.</p> <p>8. L'Amministratore unico garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio pubblico, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di controllo analogo.</p>
<p>Art. 12) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>1. L'Amministratore unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.</p>	<p>invariato</p>
<p>Art. 13) RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale. Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati.</p>	<p>invariato</p>
<p>Art. 14) ORGANI DI CONTROLLO</p> <p>1. Il controllo legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea a un revisore contabile.</p> <p>2. La nomina di un Collegio sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 2477 del Codice civile.</p> <p>3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. Il revisore o i sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento del revisore o dei sindaci è stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio.</p> <p>4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.</p> <p>5. Il Revisore Contabile o il Collegio sindacale, in presenza di</p>	<p>Art. 14) ORGANI DI CONTROLLO</p> <p>1. Il controllo legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea a un revisore legale.</p> <p>2. La nomina di un Collegio sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 2477 del Codice civile.</p> <p>3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota. Il revisore o i sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento del revisore o dei sindaci è stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio, e deve rispettare i limiti previsti dalla normativa applicabile alle società a controllo pubblico.</p> <p>4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.</p> <p>5. Il Revisore legale o il Collegio sindacale, in presenza di</p>

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO

fatti rilevanti per il bilancio del Comune unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune.	fatti rilevanti per il bilancio del Comune unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune. 6. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. 7. L'organo di controllo deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.
TITOLO III BILANCIO E UTILI	TITOLO III BILANCIO E UTILI
<p>Art. 15) BILANCIO E UTILI</p> <p>1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.</p> <p>2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'amministratore unico deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilatazione.</p> <p>3. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.</p> <p>4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Città di Castello, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli tutto o in parte ai successivi esercizi.</p>	<p>Art. 15) BILANCIO E UTILI</p> <p>1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.</p> <p>2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, previo deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che lo approva, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'amministratore unico deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilatazione.</p> <p>3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Città di Castello, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli tutto o in parte ai successivi esercizi.</p>
TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI	TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
<p>Art. 16) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'</p> <p>1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.</p>	invariato
<p>Art. 17) DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.</p>	invariato

Francesco Forucci Lozzano



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

ALLEGATO "B"

REP. 44018

RACC. 19326

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, denominata "**Farmacie Tifernati S.R.L.**".

2. Il Comune di Città di Castello è il socio unico della Società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società opera in via prevalente con l'Ente costituente. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dall'attività principale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 2) OGGETTO

1. La società ha per oggetto esclusivo l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante, in particolare svolge il servizio pubblico di interesse generale della gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.

2. In particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono:

- la dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali;
- la vendita di materiale di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, prodotti di erboristeria, macrobiotica, cosmetica a base di prodotti naturali, prodotti per la salute e per il benessere e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;
- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere;
- la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;
- la fornitura di servizi inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi

precedenti;

- la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza.

3. La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato.

4. Nell'oggetto societario rientrano anche tutte le attività strumentali e/o complementari affini, annesse o conseguenti a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere.

La società può compiere operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Alla società è inibito esercitare l'attività finanziaria e la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.

Art. 3) SEDE E DOMICILIO DEL SOCIO

1. La società ha sede nel Comune di Città di Castello.

2. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle imprese.

Art. 4) DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050. La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale, interamente detenuto dal socio unico Comune di Città di Castello, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. Il capitale sociale iniziale è integralmente sottoscritto e versato dal socio unico al momento della costituzione della società.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione

di diritti inoptati.

TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società: l'Assemblea, l'Amministratore Unico e il Revisore Unico.
2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2 Codice Civile e comunque:
 - a. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
 - b. Nomina dell'Amministratore unico;
 - c. Eventuale istituzione del Direttore generale;
 - d. Nomina del Revisore Unico o del Collegio Sindacale;
 - e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
 - f. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi;
 - g. Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale) e di quelli di assunzione del personale;
 - h. Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
 - i. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti ed organismi e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
 - j. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili;
 - k. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - l. Assunzione di mutui;
 - m. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
 - n. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria;
 - o. Fissazione del limite entro il quale devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione si considerano rilevanti ai sensi del successivo art. 11 comma 7.
3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso consenso espresso per iscritto da parte del competente organo del Comune di Città di Castello.

Art. 10) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del

Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore unico e al revisore contabile; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'Amministratore Unico e il Revisore Unico, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'Amministratore Unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio.

5. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, che nomina un segretario che lo assiste. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, che deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

2. La nomina dell'amministratore unico compete al socio unico ai sensi degli articoli 2449 e 2479, Codice civile. L'amministratore è revocabile dal socio unico in qualunque momento. Costituisce giusta causa della revoca anche l'inottemperanza agli indirizzi forniti dal socio unico ed il venir meno del rapporto fiduciario di carattere politico con l'organo del Comune di Città di Castello che provvede alla nomina.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382, Codice civile. Trovano altresì applicazione le previsioni del d.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina comunque non superiore a tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dei loro ufficio ed un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera assembleare e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

6. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice civile.

7. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione rilevinno impegni per la società di importo superiore ad un determinato limite riferito alla natura dell'operazione e/o ad un determinato periodo.

8. L'Amministratore unico garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il socio pubblico, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di controllo analogo.

Art. 12) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Amministratore unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato.

Art. 13) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale. Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati.

Art. 14) ORGANI DI CONTROLLO

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea a un revisore legale.

2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota. Il revisore o i sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili per non più di una volta. L'emolumento del revisore o dei sindaci è stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio, e deve rispettare i limiti previsti dalla normativa applicabile alle società a controllo pubblico.

3. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

4. Il Revisore legale o il Collegio sindacale, in presenza di fatti rilevanti

per il bilancio del Comune unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune.

5. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

6. L'organo di controllo deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Art. 15) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, previo deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che lo approva, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'amministratore unico deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilatazione.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Città di Castello, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 17) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

F.TI: GAUDENZI FIORUCCI LAZZARO
(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO